

difica dell'art. 6 dello statuto sociale, che ha determinato una consistente esposizione debitoria della cooperativa derivante dalla richiesta delle somme versate vantate dai soci esclusi;

Considerato, inoltre, che la situazione di insolvenza della cooperativa si è aggravata ulteriormente in quanto la quasi totalità dei soci non ha provveduto a far fronte neanche agli oneri e alle spese di gestione ordinaria della società;

Preso atto della situazione di insolvenza della cooperativa «POLARIS», sulla base di quanto rappresentato dal commissario governativo, determinata non solo dal mancato versamento delle quote spettanti ai soci ma anche dai crediti vantati dai soci militari receduti e da quelli non militari esclusi dalla compagine sociale a seguito del ripristino dell'art. 6;

Considerato che con ministeriale prot. n. 2157 del 21 febbraio 2014 è stato chiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, in merito alla possibilità di porre in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa suddetta, attesa anche la cancellazione della Commissione Centrale di Vigilanza quale organo consultivo di questa Amministrazione;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del Sodalizio e la nomina del Commissario Liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa Edilizia «POLARIS» con sede in Formia (LT) via Acqualonga s.n.c. è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545/XVII del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, con il presente atto di sottoposizione del Sodalizio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214; cessano di conseguenza le funzioni del Commissario Governativo;

Art. 3.

L'avv. Roberto Mantovano codice fiscale MNTRR-T64H28F839M è nominato Commissario Liquidatore della suddetta società;

Art. 4.

Al Commissario Liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero per lo sviluppo economico;

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2014

Il direttore generale: PERA

14A02996

DECRETO 1° aprile 2014.

Riconoscimento, della Società Italcertifer S.p.A., quale organismo di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Visto il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007;

Visto il decreto 21 dicembre 2012 Attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, per l'adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che istituiscono un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43, di recepimento della direttiva 2008/110/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di recepimento della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

Considerato che gli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione sono riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti così come stabilito al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 di recepimento della Direttiva 2008/110/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

Considerato che l'art. 10 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2012 ha previsto che gli Organismi Notificati secondo la Direttiva 2008/57/EC, con notifica in corso di validità al momento della pubblicazione del decreto, su specifica istanza da essi formulata entro un mese dalla pubblicazione del decreto, siano riconosciuti quali Organismi di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci;

Vista l'istanza presentata dalla Società Italcertifer S.p.A., con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 50123 Firenze, nei termini previsti dal succitato decreto ministeriale;



Vista l'avvenuta pubblicazione in data 8 maggio 2013 sul sito ERADIS dell'Agenzia Ferroviaria Europea del riconoscimento della Società Italcertifer S.p.A. quale Organismo di certificazione per i soggetti responsabili della manutenzione di carri merci;

Considerato che l'art. 10 del D.M. 21 dicembre 2012 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto ferroviario espleti apposita istruttoria ai fini della conferma del riconoscimento in occasione della prima attività di vigilanza quale Organismo Notificato;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato II del Regolamento 445/2011;

Visto l'esito favorevole delle verifiche documentali e delle visite ispettive condotte da parte dello specifico Gruppo di lavoro nominato dal Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;

Decreta

Art. 1.

1. La Società Italcertifer S.p.A., con sede legale in Largo Fratelli Alinari, 4 50123 Firenze, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 21 dicembre 2012, quale Organismo competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, a norma del Regolamento UE n. 445/2011 e del D.M. 21 dicembre 2012.

Art. 2.

1. Le attività di certificazione devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato Regolamento UE n. 445/2011 e dal D.M. 21 dicembre 2012.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali - ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei consulenti esterni - come individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario (di seguito «Ministero») per le opportune valutazioni.

3. L'organismo comunica al Ministero ed all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le certificazioni emesse entro un mese dalla data di emissione.

Art. 3.

1. Il riconoscimento ha validità fino alla data di scadenza pubblicata sul sito ERADIS dell'ERA (20 marzo 2018) ed è rinnovato a richiesta dell'Organismo secondo le modalità indicate all'art. 6 del D.M. 21 dicembre 2012.

Roma, 1° aprile 2014

Il direttore generale: PARENTE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 marzo 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio Formaggio Stelvio – Konsortium Stilfser Käse, in Bolzano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

